

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE ANAGRAFE

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE**

Numero 51 Del 25-05-26
Reg. generale 242

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione biennale, mediante gara a procedura telematica aperta, del "Servizio di gestione dell'asilo nido e della sezione primavera comunali per gli aa.ss 2026/2027 e 2027/2028, con eventuale proroga di un altro anno" e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. CUI: S80000490443202600004

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di maggio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA AMM.VA-CONTABILE

IL RESPONSABILE

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Responsabile ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2024;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) relativo al triennio 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 6 del 28/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026-2028;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 163 sull'esercizio e gestione provvisori, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il contratto concessorio del servizio di gestione dell'asilo nido e della sezione primavera comunali è in scadenza e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
- con deliberazione n.48 del 22/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha autorizzato l'indizione di apposita procedura evidenziale incaricando il Responsabile dell'Area amministrativa – contabile ad adottare gli atti conseguenti;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D,Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

VERIFICATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, co. 3, del Codice, il ricorso al modulo concessorio per la gestione dei servizi in oggetto risulta fattibile e conveniente per le seguenti ragioni:

- a) l'insieme dei costi e dei relativi impatti finanziari ed economici è più conveniente rispetto alle forme di appalto diretto;
- b) la gestione del servizio si presta ad essere finanziata da risorse private, ferma restando la disponibilità del Comune a valutare forme di contribuzione necessarie per garantire l'equilibrio economico finanziario;
- c) l'operazione è in grado di incentivare il ricorso alle moderne soluzioni di gestione;

d) l'iniziativa consente un efficiente e corretta allocazione del rischio operativo;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte, in applicazione degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con la suindicata deliberazione:

- durata: dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è di 2 (due) anni, decorrenti dal 01/09/2026 con scadenza il 31/07/2028 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
 - tale durata è stata determinata in funzione del servizio richiesto al concessionario;
 - decorso il termine di durata della concessione, la struttura e le relative pertinenze ritorneranno nella disponibilità del Comune di Montalto delle Marche, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo e/o per eventuali migliorie e/o addizioni apportate;
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di istruzione prescolastica	80110000-8	88.91.00	P

- rischio operativo: ai sensi dell'art 177 del Codice, dare atto che il concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio in concessione;
- importo: dare atto che:
 - ai sensi dell'art 179 del Codice, il valore della concessione principale è stato stimato in €_191.626,67 (euro centonovantunomilaseicentoventisei/67), al netto dell'Iva, come risulta dal PEF di massima (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) riportante il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, ivi compreso il contributo finanziario dell'Ente concedente, trattandosi di concessione cd tiepida, come di seguito riepilogato:

		concessione biennale	
ENTRATE		1 anno	2 anno
n. utenti	24		
entrate medie da rette		84.480,00 €	84.480,00 €
contributo comunale		11.333,333 €	11.333,333 €
A)		95.813,333 €	95.813,333 €
Importo CONCESSIONE biennale		191.626,67	
USCITE			
manodopera		94.349,634 €	94.349,634 €
spese generali		500,000 €	500,000 €
B)		94.849,634 €	94.849,634 €
SQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO/UTILE			

C) = A) - B)

963,699 €

963,699 €

- la stima suindicata è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio operativo;
- canone di concessione: a fronte del tipo di servizio oggetto di concessione, porre a base di gara:
 - un contributo finanziario annuo a favore del concessionario pari a € **11.333,33** (euro undicimilatrecentotrentatre/33), Iva esclusa, soggetto a ribasso;
- manodopera e CCNL: dare atto che:
 - il costo stimato della manodopera per la durata della concessione ammonta ad € **188.699,27** (euro centoottantottomilaseicentonovantanove/27), calcolato tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nella concessione, desunto dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, sottoscritto in data 26/01/2024, riferito a Gennaio 2025, al netto delle indennità non direttamente applicabili, come dettagliato nella tabella che segue:

CATEGORIE	N.ORE settimanali	COSTO ORARIO	COSTO SETTIMANALE	TOTALE SETTIMANE SETTEMBRE	COSTO ORARIO	COSTO SETTIMANALE	TOTALE SETTIMANE OTT / DIC.	COSTO ORARIO	COSTO SETTIMANALE	TOTALE SETTIMANE GEN / LUG
B1	2	19,167 €	38,334 €	4	19,167 €	38,334 €	12	19,167 €	38,334 €	30
n.1 addetto alle pulizie										
D2	87	23,135 €	2.012,745 €		23,135 €	2.012,745 €		23,135 €	2.012,745 €	
n.3 educatori										
totale a settimana			2.051,079 €		2.051,079 €		2.051,079 €			
n. sett. all'anno 46										
Totale a periodo				8.204,316 €			24.612,948 €			61.532,370 €

94.349,634

totale manodopera anno €

Totale manodopera CONCESSIONE biennale ^{188.699,27} €

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, è il CCNL Id T151 "Cooperative Sociali", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;

- **rischi interferenziali**: dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 81/2008 e non valutabile in termine di rischi specifici; pertanto non è necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I) in considerazione della natura del servizio in concessione, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- **frazionamento**: dare atto che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP il servizio in affidamento costituisce un *unicum* che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi senza compromettere l'efficacia complessiva delle prestazioni da attuare oltretutto l'efficienza gestionale e l'equilibrio economico finanziario della concessione (*impossibilità oggettiva*);
- **beni assegnati**: ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice, dare atto che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

RITENUTO, altresì, di doversi riservare la seguente modifica al contratto in fase di esecuzione:

- **Opzione di proroga del contratto**: riservarsi di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 1 (uno) anno e per un importo di € 95.813,33 (euro novantacinquemilaottocentotredici/333), Iva esclusa, come risulta dal PEF di massima allegato; l'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale della concessione pari ad € **287.440,999** (euro duecentoottantasettemilaquattrocentoquaranta/00), è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, come dettagliato nella tabella che segue:

Importo concessione biennale	191.626,67
Importo per l'opzione di proroga	95.813,33
Valore globale stimato	287.440,00

DATO ATTO che per pacifico orientamento, l'obbligo di ricorso al MEPA o alle Convezioni attive Consip o della Centrale di Committenza Regionale di riferimento di cui all'art. 1, commi 459 e 450, l. 296/2006, non trova applicazione in caso di affidamenti in concessione, in quanto in tali ipotesi non ricorre un vero e proprio "acquisto" di servizio (cfr ANAC det 11/2015);

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025/2027, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: S80000490443202600004;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica necessaria per lo svolgimento della procedura in oggetto;

DATO ATTO che in data 30/01/2026, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del "servizio di gestione dell'asilo nido e della sezione primavera comunali per gli aa.ss 2026/2027 e 2027/2028, con eventuale proroga di un altro anno" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante ausiliaria si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascaliregione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO che per le procedure di concessione sottosoglia, come quella *di specie*, l'art. 187, comma 1, secondo periodo, del Codice consente di procedere previa pubblicazione del bando di gara, in alternativa alla procedura negoziata senza bando;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del Codice, in quanto il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione del servizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice, i criteri di aggiudicazione dei contratti concessori devono essere oggettivi nel senso di connessi all'oggetto della concessione;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta da aggiudicare applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 185, comma 5, stabilire che gli operatori economici debbano produrre in sede di offerta un piano economico-finanziario dando atto che l'adeguatezza e sostenibilità dello stesso verrà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
- e) riservarsi di sottoporre a verifica di congruità le offerte che in base ad elementi diversi da quelli indicati nel PEF, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse;
- f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, riservare all'affidatario l'integrale esecuzione del contratto, in considerazione della peculiare natura del presente servizio, che ricomprende prestazioni da erogarsi a favore di utenza fragile (utenza minore) e richiede uno stretto controllo sulla fase esecutiva;
- h) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
- l) per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- m) ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- n) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto data la necessità di avviare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico;
- o) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- p) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di concessione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- q) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del

contratto, solo con riferimento al personale aggiuntivo rispetto a quello assorbito, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;

- r) ai sensi dell'art. 192 del Codice, dare atto che al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale di concessione;
- Schema di contratto;
- Prospetto economico finanziario (P.E.F. e calcolo manodopera)
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S80000490443202600004;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Crocebella Giuseppe, Funzionario del Comune di Montalto delle Marche, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Crocebella Giuseppe in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi di sociali;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.437,20;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:

- BDNCP:
- profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

DATO ATTO che la concessione è in parte finanziata con fondi del Bilancio Comunale, trattandosi di concessione tiepida;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall’art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell’art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 - Relazione generale;
 - Capitolato Speciale di concessione;
 - Schema di contratto;
 - P.E.F.;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Elenco personale attualmente impiegato;
 - Calcolo Manodopera;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l’individuazione del concessionario del “Servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione primavera comunali per gli aa.ss 2026/2027 e 2027/2028, con eventuale proroga di un altro anno”, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato della concessione è pari a € 287.440,00 (euro duecentoottantasettemilaquattrocentoquaranta/00), Iva esclusa;
5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 185, comma 2, del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **INDIVIDUARE** nel Dott. Crocebella Giuseppe, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell’Ente ausiliato ai sensi dell’art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
8. di **ATTRIBUIRE** l’espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 30/01/2026, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
9. di **DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8, del Codice e dell’Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la

gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 250,00, di cui € 1.437,70 per oneri di gestione ed € 1.687,20 per contributo ANAC;

10. di DARE ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: S80000490443202600004;
- l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di istruzione prescolastica	80110000-8	88.91.00	P

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Crocebella Giuseppe, Funzionario del Comune di Montalto delle Marche, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Crocebella Giuseppe in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi sociali;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

11. di DARE ATTO che la concessione è in parte finanziata con fondi del Bilancio Comunale, trattandosi di concessione tiepida;

12. di **IMPEGNARE** la spesa totale di € **23.800,00** al Cap. in uscita 1668/1 del bilancio 2027 - 2028 ad oggetto: “SPESE CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO”;
13. di **IMPEGNARE** la spesa totale di € **1.687,20** al Cap. in uscita 94/2 del bilancio 2026 ad oggetto: “SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA” a favore del Comune di Ascoli Piceno per la gestione della procedura di selezione;
14. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;
15. di **ASSOLVERE** l’obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell’art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
16. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
17. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati non pubblicati:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale di concessione;
- Schema di contratto;
- Prospetto economico finanziario (P.E.F. e calcolo manodopera)
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N° 267

PARERE: In attesa IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
MARCONI ANNA

PARERE: In attesa IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
MARCONI ANNA

N°281
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 25-05-2026

al 09-06-2026

Dalla Residenza Comunale, li 25-05-2026

F.to IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MARCONI ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 25-05-2026

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA-CONTABILE
MARCONI ANNA

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile Area Amm.va-Contabile
Dott.ssa Anna Marconi